



**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"A.T.O. BRENTA"**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

SEDUTA del 18/10/2011

Immediatamente eseguibile

N. DI REG. 49

N. DI PROT. 1508 del 19/10/2011

Oggetto: SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA A.T.O. BRENTA E AVVOCATO ROBERTO TUROLLA EX STUDIO LEGALE AVV. LOVO E ASSOCIATI. APPROVAZIONE.

L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 18 (diciotto) del mese di ottobre, alle ore 16.00, presso la sede operativa del Consorzio in Borgo Bassano n. 18 – Cittadella, si è riunito il Consiglio di Amministrazione:

Presidente:	RAVAZZOLO Lino	P
Consiglieri:	BRUNELLO PAOLO Antonio	P
	GASTALDON Mirco	P
	GIOS Andrea	A
	MIATELLO Renato	P
	OLIVO Rossella	P
	RACHELLA Germano	P

Assume la Presidenza Lino Ravazzolo nella sua qualità di Presidente dell'Autorità d'Ambito il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita il Consiglio a deliberare.
Partecipa alla riunione il Direttore Giuseppina Cristofani.
Partecipa alla riunione / in rappresentanza del Collegio dei Revisori.
Il Consiglio di Amministrazione adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' D'AMBITO



LINO RAVAZZOLO

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Partecipanti n. 5

Allegati n. 1

IL PRESIDENTE
LINO RAVAZZOLO



IL DIRETTORE
D.ssa Giuseppina Cristofani



Publicata nelle forme di legge all'Albo on-line dell'A.T.O. per giorni 15 consecutivi dal 19/10/2011 al 03/11/2011

N. 737 reg. Albo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AUTORITA' D'AMBITO BRENTA

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III[^] detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acque potabili, di fognatura e di depurazione;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 142 comma 3°, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito svolgano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998 n. 5 ha dato attuazione della citata Legge n. 36/94 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali, disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati;
- con atto in data 16.03.2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21.03.2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATOBrenta";

DATO ATTO che:

- con deliberazione dell'Assemblea n. 4 in data 30/05/2011 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2011, il Bilancio Pluriennale 2011/2013, la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2011/2013 e relativi documenti allegati;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 07/06/2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011;

RICHIAMATE:

- la Determinazione del Direttore n. 16 prot. 389 del 15/07/2002 con la quale, in esecuzione della proposta dell'Assemblea di A.T.O. Brenta del 22/04/2002 e della successiva approvazione del Consiglio di amministrazione del 27/05/2002, si è proceduto ad affidare allo Studio Legale avv. Lovo e Associati di Piazza Castellò n. 2/1 – Camposampiero (PD) l'incarico per la costituzione di parte civile di questo ente nel procedimento penale R.G.N.R. 2210/02 aperto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova per il grave fenomeno di inquinamento da cromo esavalente rilevatosi nel settembre 2001 in alcuni pozzi privati, utilizzati a scopo potabile, del territorio comunale di Tezze sul

Brenta, Cittadella e di Fontaniva, impegnando l'importo complessivo di euro 5.000,00 al capitolo 1070703-1/1 "Spese di funzionamento A.A.T.O" del Bilancio di Previsione 2002 – imp. 43/2002;

- la Determinazione del Direttore n. 16 prot. 148 del 10/02/2003 con la quale ad integrazione della precedente Determinazione, si è stabilito che l'incarico suddetto è affidato agli avvocati sia disgiuntamente che congiuntamente Iles Lovo e Roberto Turolla dello Studio Legale avv. Lovo e Associati, di Piazza Castello n. 2/1 – Camposampiero (PD);

PRESO ATTO che con lettera prot. 1504 del 18/10/2011 l'Avv. Roberto Turolla, nato a Padova il 27/12/1964, ha dichiarato:

- di essere il legale rappresentante dello Studio Legale avv. Lovo e Associati oggi denominato Studio Legale Associato Avv. Roberto Turolla – Avv. Renza Barban;
- che la sede ed il numero di Partita I.V.A. (02645340288) dello Studio Legale sono sempre rimasti gli stessi fin dal giorno di assunzione dell'incarico;
- che l'Avv. Iles Lovo ha richiesto ed ottenuto la cancellazione dall'albo professionale per sopravvenuti motivi di salute;
- che conseguentemente l'incarico in questione affidato da A.T.O. Brenta è stato svolto e seguito unicamente dall'Avv. Turolla stesso senza che l'Avv. Iles Lovo possa avere nulla a pretendere;

RILEVATO che l'Avv. Roberto Turolla ha svolto l'incarico in questione partecipando alle udienze del procedimento penale e difendendo gli interessi di A.T.O. Brenta ma sull'attività svolta dall'avvocato nel periodo dal 26/01/2004 (data dell'ultima lettera del professionista pervenuta ad A.T.O. Brenta) fino al deposito della sentenza di condanna n. 140/2006 avvenuto in data 14/04/2008, a tutt'oggi non esiste agli atti del protocollo di questo ente una documentazione comprovante;

CONSIDERATO che, data l'assenza di comunicazioni da parte dell'Avv. Turolla, in varie occasioni dal 2007 al 2010 il Direttore di questo ente ha contattato, di propria iniziativa, il professionista per conoscere lo stato della pratica e per ribadire il limite di impegno di spesa registrato nella contabilità di A.T.O. Brenta relativamente all'importo delle competenze professionali dell'incarico in questione;

PRESO ATTO che il procedimento penale R.G.N.R. 2210/02 si è concluso con sentenza n. 140/2006 depositata in data 14/04/2008 con la quale l'imputato sig. Paolo Zampierin, in qualità di legale rappresentante della Industria Galvanica P.M. s.r.l., è stato dichiarato colpevole del delitto di avvelenamento colposo e condannato al risarcimento dei danni

quantificati a favore di A.T.O. Brenta in euro 150.000,00 e al pagamento delle spese processuali quantificate, quanto all'Avv. Roberto Turolla (per A.T.O. Brenta), in euro 15.000,00 + 12,5% sugli onorari per spese generali + oneri previdenziali e I.V.A.;

RILEVATO che, nonostante la sentenza favorevole, né A.T.O. Brenta né l'Avv. Roberto Turolla hanno ottenuto la refusione dei suddetti importi relativi a danni e spese processuali in quanto Industria Galvanica P.M. s.r.l. è stata dichiarata fallita e alla data odierna la procedura fallimentare non ha dato alcun risultato;

VISTO il preavviso di parcella del 14/02/2011 registrato al prot. 278 del 22/02/2011 con il quale l'Avv. Turolla rendiconta l'attività svolta e chiede il saldo dell'intera prestazione professionale, affidata allo Studio Legale avv. Lovo e Associati, per un importo complessivo di euro 32.589,00 + oneri previdenziali e I.V.A.;

DATO ATTO che, in successivi incontri con l'Avv. Turolla, il Direttore di A.T.O. Brenta ha contestato a vario titolo parte delle spese addebitate nel preavviso di parcella e relative alle attività di cui non era stato dato riscontro puntuale dal 26/01/2004 (data dell'ultima lettera del professionista pervenuta ad A.T.O. Brenta);

CONSIDERATO che allo stato attuale sussiste una potenziale controversia dall'esito incerto che potrebbe dare luogo ad un aggravio di spesa legale, di interessi e di giudizio;

VISTA la lettera registrata al prot. 1381 del 23/09/2011 con la quale l'Avv. Turolla, a seguito dei contraddittori svolti, si rende disponibile ad accettare una transazione, ai sensi dell'art. 1965 comma 1 del Codice Civile, per un importo di euro 28.000,00 + oneri previdenziali e I.V.A.;

RITENUTO opportuno, dopo successivi colloqui intercorsi, procedere alla presentazione all'Avv. Turolla di una nuova proposta di transazione, ai sensi dell'art. 1965 comma 1 del Codice Civile, per un importo di euro 25.000,00 + oneri previdenziali e I.V.A. pari a complessivi euro 31.460,00 lordi;

CONSIDERATA detta proposta transattiva conveniente e meritevole di approvazione, in quanto garantisce all'ente una rilevante riduzione delle somme dovute ed evita che derivino per lo stesso ulteriori oneri connessi e/o conseguenti alla probabile attivazione della procedura esecutiva preordinata al recupero coattivo delle somme da parte dell'Avv. Turolla;

RITENUTO di approvare lo schema di transazione allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- lo Statuto di A.T.O. Brenta;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 48;
- la D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- il Codice Civile ed in particolare gli artt. 1965-1976;

DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la rispondenza del presente atto a Leggi, Statuto e Regolamenti vigenti;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei termini di legge,

DELIBERA

1. di definire in via transattiva, ai sensi dell'art. 1965 comma 1 del Codice Civile e per i motivi esplicitati in premessa, il rapporto intercorrente tra l'ente e l'Avv. Roberto Turolla ex Studio Legale avv. Lovo e Associati oggi Studio Legale Associato Avv. Roberto Turolla – Avv. Renza Barban, con sede in Piazza Castello n. 2/1 – Camposampiero (PD) partita I.V.A. 02645340288;
2. di approvare lo schema di transazione allegato alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Direttore a provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere: favorevole

Cittadella, 18/10/2011

Il Direttore

D.ssa Giuseppina Cristofani



[Handwritten signature]

Parere in ordine alla regolarità contabile

Si esprime parere: favorevole

Cittadella, 18/10/2011

Il Direttore

D.ssa Giuseppina Cristofani



[Handwritten signature]

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di assicurare la continuità di gestione delle strutture dell'Ambito.

Il Consiglio di Amministrazione, approva l'immediata eseguibilità del provvedimento.

